









Audizione informale

di rappresentanti delle organizzazioni agricole
sulle norme generali per la protezione e la conservazione della fauna
ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi
fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del
territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo
alieutico sportivo-ricreativo

presso

la Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica

Onorevoli Senatori,

innanzitutto esprimiamo un doveroso ringraziamento al Presidente e a tutta la Commissione Agricoltura e Produzione Agroalimentare per l'invito a partecipare alla presente audizione.

Come rappresentanti della pesca professionale – alle nostre Associazioni aderiscono sia imprese di pesca marittima che nelle acque interne e lagunari, nonché associazioni di imprese dedite alla attività di acquacoltura - accogliamo con favore e interesse questa proposta legislativa che si pone come obiettivo principale quello di rivedere ed aggiornare la disciplina in materia di pesca nelle acque interne, ferma ormai da molto e non più al passo con i tempi.

Riteniamo molto condivisibile anche l'intento di individuare criteri ispiratori nuovi e più moderni, nonché quella di inquadrare la pesca in acque interne nel contesto della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, per superare la diffusa frammentarietà dovuta ai provvedimenti di delega alle Regioni.

I diversi principi innovatori previsti nella proposta a nostro avviso, sia pur interessanti, sono da analizzare con la dovuta attenzione laddove ad esempio si definisce giuridicamente la fauna ittica (che diviene "patrimonio indisponibile dello Stato") o, per altri motivi, dove si istituiscono nuovi Osservatori nazionali.

Ci troviamo anche d'accordo sull'opportunità di valorizzare le acque interne e le loro prossimità mediante la promozione delle attività turistiche e sportive legate alla pesca sportiva, perché, comunque, ciò potrà creare un volano di sviluppo, anche economico, per molte aree del nostro Paese particolarmente vocate da questo punto di vista.

Ciononostante rinveniamo nel testo anche delle criticità per l'impatto che potrebbero avere sulla pesca professionale, sia nelle acque interne e lagunari, sia in mare e sulla attività di acquacoltura: siamo del parere, infatti, che la proposta dovrebbe interessare il solo ambito di competenza della pesca in acque interne; tuttavia in diversi passaggi viene richiamata anche la pesca professionale marittima, esplicitamente o implicitamente.

Giova ricordare che nell'ambito di applicazione rientrano le acque lagunari e gli stagni costieri di Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Puglia e Sardegna dove la pesca professionale rappresenta un volano socio-economico importante e incide fortemente sull'economia di quelle aree. Si pensi, a mero titolo d'esempio, alla pesca della vongola verace nelle acque delle lagune del nord Adriatico o nel delta del Po. In altre zone le imprese di pesca professionale in acque dolci sono custodi di tradizioni, usi e costumi locali, come ad esempio nei laghi Maggiore, Trasimeno, di Bolsena o del Garda (solo per citare i principali) dove le cooperative di pescatori, oltre a svolgere un ruolo di presidio relativamente ad alcune specie ittiche locali, hanno anche una spiccata attenzione all'innovazione, alla tutela ed alla promozione delle tradizioni locali attraendo giovani soci lavoratori e turisti.

Di seguito i principali spunti di riflessione e proposta

Art. 1

Tra le finalità e i principi generali, al comma 4 evidenziamo che nella deroga temporanea (che dovrebbe essere consentita come facoltà) ai divieti di pesca (il termine *assoluto* ci sembra ridondante), andrebbero esclusi sempre ed esplicitamente i molluschi bivalvi, anche per ragioni di carattere sanitario.

Al comma 6 non si comprende il principio elencato alla lettera c) da applicarsi alle acque oggetto del campo di applicazione della norma, laddove si fa riferimento all'attività di pesca professionale.

Art. 2

La legislazione comunitaria contiene proprie definizioni di attività di pesca e di pesca ricreativa (cfr. art. 4 Regolamento CE 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per il rispetto della politica comune della pesca; art. 4 Regolamento UE 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca ed altri). Sebbene tali definizioni siano riferite alla pesca marittima, riteniamo utile suggerire una formulazione della norma *de qua* al fine di evitare eventuali equivoci di natura interpretativa.

Art. 5 (Tavolo Blu)

Così come siedono nel del Tavolo di consultazione permanente della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, istituito presso il Mipaaft, i rappresentanti della pesca sportiva e ricreativa, riteniamo opportuna, per naturale reciprocità, la presenza della pesca e dell'acquacoltura professionale nell'istituendo Tavolo Blu al fine di favorire una collaborazione ancor più ampia e, quindi, più efficace fra i vari *stakeholder* interessati.

Art. 6

Per gli stessi motivi, all'art. 6. (Associazioni di pesca – Albo nazionale) sarebbe opportuno prevedere anche l'iscrizione delle associazioni della pesca professionale di cui all'articolo 2, comma 5-*undecies*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Ricordiamo che tali associazioni annoverano al loro interno anche soggetti dediti alla pesca professionale nelle acque interne.

Art. 10

Riteniamo utile segnalare l'opportunità di soffermarsi sulle disposizioni del Capo III, con particolare riferimento all'articolo 10: riteniamo infatti che occorra chiarire meglio il concetto di "concessione" e quello di "gestione"; poiché si tratta di bacini appartenenti al patrimonio di enti locali riteniamo che occorra chiarire meglio il tipo di istituto giuridico cui intende riferirsi il legislatore.

Peraltro, dall'osservazione di quanto accade in ambiti analoghi, il rilascio di concessioni di specchi acquei è sottoposto a procedure amministrative tali da garantire i principi generali di derivazione comunitaria in materia di "libera concorrenza" e di "libertà di stabilimento".

Nel rispetto delle prerogative di questa Commissione, ci permettiamo di ritenere utile ed opportuno un approfondimento in tal senso.

Infine, al comma 3, primo paragrafo, secondo periodo, non comprendiamo quale sia il tipo di rischi per i quali i pescatori debbano essere assicurati (parliamo di comportamenti eventualmente non conformi da parte dei pescatori con il rischio che questi possano procurare danni all'ambiente o di rischi cui possono essere esposti i pescatori, autorizzati dall'associazione che ha in "concessione" o "gestisce" il bacino, durante l'attività di pesca sportiva?)

Art. 11

Quanto all'articolo 11, relativo alla classificazione delle acque, temiamo che la sua formulazione possa non coordinarsi efficacemente con la classificazione delle acque finalizzate ad altre tipologie di produzioni ittiche (es. molluschi) nella pesca professionale, anche a mare.

Art. 13

L'articolo in questione del ddl rinvia ad un successivo decreto del Governo la possibilità di prevedere la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento di specie non autoctone.

Sarebbe opportuno prevedere direttamente nel testo della legge che sia consentita l'immissione nelle acque interne di specie ittiche non locali e non invasive, quali i salmonidi d'acqua dolce (come la trota fario e la trota iridea), a condizione che non comportino pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna ittica selvatica presente. Le specie immesse sarebbero utilizzate ai soli fini della pesca sportiva o al fine di ridurre lo sforzo di pesca gravante sulle popolazioni ittiche pregiate autoctone.

Art. 14

Un'attenzione particolare merita l'articolo 14 in merito al contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Tale articolo riprende quanto già previsto all'art. 40 della legge 154 del 2016: "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale".

Rileviamo, infatti, che ai commi 6 e 7 viene richiamato il pescatore professionale, nei confronti del quale è prevista la sospensione della licenza di pesca ma, soprattutto, la confisca del mezzo di lavoro. Pur condividendo a fondo l'assoluta necessità di combattere la pesca illegale, ovunque si verifichi (tanto in mare quanto nelle acque interne o lagunari), nel caso in esame la sanzione accessoria (confisca) determinerebbe il blocco totale dell'attività professionale. Suggeriamo quindi delle correzioni capaci di bilanciare meglio l'esigenza indifferibile, di derivazione comunitaria, che le stesse siano *effettive*, *proporzionate e dissuasive* [cfr. art. 44, Reg. (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata - cd. "pesca IUU"].

Art. 17

Da ultimo, non possiamo non esprimere la nostra assoluta contrarietà all'abrogazione integrale del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604; come noto, all'art. 48, comma 1, lett. e), vi è il riconoscimento del canone meramente ricognitorio per chi svolge attività di acquacoltura. Riteniamo si tratti di un effetto indesiderato atteso anche l'interesse del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di rilanciare questo comparto.

Di contro, la soppressione dell'intero decreto creerebbe un pericoloso vuoto normativo ma, soprattutto, un danno all'acquacoltura italiana. La soppressione di questo consolidato regime tariffario potrebbe causare la chiusura di molte imprese e la contemporanea perdita di posti di lavoro, in un momento in cui è necessario semmai il rilancio dell'acquacoltura, visto il continuo aumento di consumo di pesce e le contemporanee limitazioni alla pesca in mare.

Agrinsieme è costituita dalle organizzazioni professionali C.I.A.-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri e dalle centrali cooperative Confcooperative FedAgriPesca, Legacoop Agroalimentare e Agci Agrital, a loro volta riunite nella sigla Alleanza Cooperative Italiane – Settore Agroalimentare. Il coordinamento Agrinsieme rappresenta oltre i 2/3 delle aziende agricole italiane, il 60% del valore della produzione agricola e della superficie nazionale coltivata, oltre 800mila persone occupate nelle imprese rappresentate.